LA VOCE dell'AGORÀ

Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Sbatti il mostro in prima pagina È proprio finita?

di Tommaso Servetto

È abbastanza consueto che, a seguito di ogni indagine, gli organi inquirenti (Polizia, Carabinieri, Finanza, ecc.) promuovano una vistosa conferenza stampa in cui danno ampio risalto alla loro brillante operazione, alle loro capacità di investigazione, agli indizi raccolti, che spesso vengono contrabbandati come prova, consegnando alla pubblica opinione il colpevole di tanti misfatti affinchè sia additato e riconosciuto come malfattore da evitare e ghettizzare.

Ovviamente tanta pubblicità e la conquistata popolarità non colpisce unicamente il soggetto attinto dalle attenzioni degli investigatori, ma si riflette sulla famiglia, sull'attività lavorativa, sulle aziende che possono far capo agli indagati. I figli a scuola vengono guardati dai compagni come figli di delinquenti e perciò da isolare ed evitare; le aziende vengono immediatamente richiamate dalle banche che provvederanno a chiudere ogni linea di credito mentre i clienti, in ossequio ai propri regolamenti, provvedono a revocare le commesse. I dipendenti entrano in uno stato di angoscia nel pensiero che perderanno il lavoro e non potranno mantenere la loro famiglia.

Tutto questo perché qualcuno ha bisogno di pubblicità, notorietà e apprezzamento da parte dei cittadini e, a tal fine, "sbatte il mostro in prima pagina" senza porsi minimamente il dubbio che possa avere sbagliato e che il soggetto indicato come colpevole possa essere una persona innocente e per bene.

Capita spesso che poi i fatti e i processi dimostrino il contrario di ciò che era stato trionfalmente enunciato in conferenza stampa; che coloro indicati come colpevoli non siano dei colpevoli, bensì persone per bene ma ormai la frittata è fatta. Nessuno andrà a spiegare a quei bambini che hanno subito l'onta di essere figli di criminali che invece non è così; nessuno ripagherà i danni che le aziende hanno subito; nessuno rifonderà le spese sostenute per difendersi e dimostrare che le accuse erano infondate.

Vien da dire: meno male che l'Europa c'è; dove non arriviamo noi ci arriva l'Europa, e ci impone di adeguarci. Alla faccia della culla di civiltà giuridica che ci siamo sempre vantati di essere.

Infatti nel marzo 2016 il Parlamento Europeo diramava una direttiva che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie a garantire che le dichiarazioni pubbliche rilasciate da Autorità pubbliche non presentino una persona come colpevole fin quando la colpevolezza non sia legalmente provata.

Il nostro governo, prendendosi il tempo necessario per riflettere, si è adeguato e a dicembre 2021, ha emanato un decreto in cui è stabilito che: "è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili".

In particolare, nel menzionato decreto, è previsto che, sia la conferenza stampa che un eventuale comunicato ufficiale delle Forze dell'Ordine, devono essere autorizzati dal Procuratore della Repubblica con decreto motivato sulle ragioni di pubblico interesse e finalità investigative che le giustifichino.

Alla luce di tale provvedimento legislativo spero che sia finita l'epoca di quelle brillanti conferenze stampa in cui venivano immortalati gli operanti in impeccabili uniformi, di fronte ad un tavolo ricolmo di oggetti sequestrati e denari sparsi a ventaglio.

Evviva stiamo tornando nel mondo della civiltà ma, se posso fare un'osservazione, sottolineo che, per non aggirare la norma, manca ancora un rigoroso trattamento verso coloro che diffondono gli atti di indagine che, molto spesso, gli avvocati ed i loro assistiti, apprendono prima dai giornali che dalla Procura superando così ogni conferenza stampa.

Osservazione questa che mi viene dettata dall'esperienza ma anche dai consigli del mio saggio nonno che, nel suggerirmi la prudenza, soleva rispondermi "*chi ch'a l'è già stait brusà a sofia sël tëbbi*" (chi è già stato bruciato soffia sul tiepido).

ANNO XII

N. 1 - FEBBRAIO 2022

Penale

- Diritto alla difesa **Pagina 2**
- Improcedibilità **Pagina 2**
- Ufficio del processo **Pagina 3**

Civile

- Registrazione provvedimenti **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

Sostituzione pena detentiva: torna a 75 € al giorno

di Simone Malfatto

Corte Cost.,
sent. 12.1.2022 n. 28

Come è noto, l'art. 53, comma 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede la sostituzione della pena detentiva al di sotto dei sei mesi con quella della pena pecuniaria il cui ragguaglio non può oltrepassare la soglia minima di euro 250,00 per ogni giorno di detenzione intramuraria da sostituire.

Tuttavia, come è altrettanto noto, tale modalità di conversione ha determinato un forte discrimine tra gli imputati abbienti e quelli con scarse possibilità economiche, finendo per trasformare l'Istituto della sostituzione delle pene detentive brevi in un privilegio per "pochi".

Si pensi, infatti, che un minimo di 250,00 euro moltiplicato per sei mesi di detenzione (ovvero 180 giorni) determina quale risultato aritmetico l'esorbitante somma di 45.000,00 euro, circostanza questa che consente facilmente di ritenere che solamente una esigua fetta della popolazione è in grado di far fronte a tale incombente.

Per tali ragioni, la prassi ha visto un progressivo abbandono di tale Istituto.

La Corte costituzionale, con la Sentenza n. 28/2022, ha ritenuto necessaria la sostituzione del minimo di euro 250,00 con quello di euro 75,00 per ogni giorno di pena detentiva.

Trattasi di una svolta determinante, soprattutto ove si consideri che uno dei principi cardine della Costituzione italiana è l'uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma secondo, ossia la necessità di operare un trattamento equo non solo per soggetti che si trovano nelle medesime condizioni, ma anche tra coloro che per stato sociale od economico si presentano in netta contraddizione.

In altri termini, occorre tenere in considerazione che un trattamento identico sotto il profilo della tipologia e delle modalità attuative possa risultare iniquo se applicato a soggetti che si trovano in condizione differenti e, dunque, è necessario, in tal caso, assumere iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono il raggiungimento della piena uguaglianza.

Il diritto alla difesa quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale

A cura di Marino Careglio

La Corte costituzionale ha dichiarato con la sentenza n. 18 del 2022 l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

La questione era stata direttamente sollevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, in riferimento agli art. 3, 15, 24, 111 e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, ma la Corte costituzionale, nell'accogliere la questione in relazione alla violazione del diritto di difesa, ha ritenuto assorbite le ulteriori censure.

La disposizione sulla quale è intervenuta la Consulta, che prevedeva la generale sottoposizione a visto di censura della corrispondenza dei detenuti in 41 bis (e quindi anche quella con il difensore), ad eccezione unicamente di quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, si poneva quale disposizione speciale e derogatoria rispetto sia all'art. 18-ter, comma 2, ordinamento penitenziario, secondo cui le limitazioni e i controlli della corrispondenza del detenuto "semplice" non si applicano qualora la corrispondenza sia indirizzata ai difensori, sia all'art. 103, comma 6, c.p.p., a stregua del quale "sono vietati il sequestro e ogni altra forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato".

Nel dichiarare l'illegittimità di tale norma, la Consulta ha sottolineato, richiamando altre pronunce già intervenute in materia, che la garanzia costituzionale del diritto di difesa comprende il diritto, ad esso strumentale, di conferire con il difensore "allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancora prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilità offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si è esposti" (sentenza n. 212 del 1997), evidenziando altresì come tale diritto "assuma una valenza tutta particolare nei confronti delle persone ristrette in ambito penitenziario, le quali, in quanto fruenti solo di limitate possibilità di contatti interpersonali diretti con l'esterno, vengono a trovarsi in una posizione di intrinseca debolezza rispetto all'esercizio delle facoltà difensive" (sentenza n. 143 del 2013).

La Corte costituzionale non ha poi mancato di ricordare come tali principi trovino puntuale riscontro nel diritto internazionale dei diritti umani: restando in ambito europeo la Corte di Strasburgo ha osservato che, se un avvocato non potesse conferire con il suo cliente al riparo dalla sorveglianza da parte dell'autorità, la sua assistenza tecnica perderebbe gran parte della sua utilità, mentre la Convenzione europea dei diritti umani mira a garantire diritti concreti ed effettivi, anche rispetto alla necessità di assicurare la tutela del detenuto contro eventuali abusi delle autorità penitenziarie.

E' pur vero che il diritto di comunicare in modo riservato con il proprio difensore non è assoluto e può essere circoscritto entro i limiti della ragionevolezza e della necessità, qualora si debbano tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti, tuttavia la Corte ha ritenuto che "il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto con il proprio difensore non sia idoneo a raggiungere questo obiettivo e si risolva, pertanto, in una irragionevole compressione del diritto di difesa".

Infine, non si possono che condividere le parole finali della Consulta, secondo cui la disposizione censurata si fonda su una generale e insostenibile presunzione di collusione del difensore con il sodalizio criminale, "finendo così per gettare una luce di sospetto sul ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso".

Parole pronunciate dalla massima autorità di garanzia del sistema giuridico interno che scaldano il cuore e l'anima di noi avvocati.

Improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p.: la Corte di Cassazione fa chiarezza

di Alessio Pergola

Cass. Pen., Sez. VII, Ordinanza n. 43883/2021

La Riforma Cartabia ha introdotto all'art. 344 bis c.p.p. del codice di procedura penale un nuovo istituto: trattasi della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale.

Tale disposizione prevede che la mancata definizione del giudizio entro determinati termini individuati dal Legislatore, costituisca causa di improcedibilità dell'azione penale: il Giudice, accertato il loro superamento, dovrà dichiarare di non doversi procedere.

Il caso posto all'attenzione della Suprema Corte aveva ad oggetto un procedimento conclusosi con la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato, in entrambi i gradi di giudizio, per reati contro la persona.

Il difensore del ricorrente depositava memoria con la quale avanzava interessanti questioni.

In primo luogo, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p. per decorso del termine di un anno dal deposito della sentenza impugnata; in secondo luogo, sostenendo la natura sostanziale dell'istituto in parola, proponeva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 3 legge 134/2021 nella parte in cui limita l'applicazione delle nuove disposizioni ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. A parere del difensore, tale preclusione avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti versanti nella medesima situazione.

Il Supremo Collegio ha sottolineato che l'improcedibilità è norma processuale e non sostanziale, e pertanto ne è preclusa la sua efficacia retroattiva.

Da ultimo, è stata dichiarata manifestamente infondata la denunciata questione di legittimità costituzionale, in quanto la previsione di un regime transitorio è tesa a garantire una ragionevole e graduale introduzione dell'istituto onde consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari.

LA VOCE dell'AGORÀ

Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Pubblicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: Castello s.r.l. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione
Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali
Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

N. 43_ FEBBRAIO 2022 - LaVoceDellAgorà_Layout 1 23/02/2022 17.00 Pagina 3

Ufficio del processo: aiutare o no i magistrati?

di Flavio Campagna

L'Ufficio per il Processo, la struttura creata nell'ambito del PNRR per agevolare i magistrati nello smaltimento dell'arretrato, è già nel caos prima ancora di partire.

Era (ed è) una buona idea pensare di chiedere aiuto anche agli avvocati per affrontare l'annoso problema dell'arretrato che i magistrati, da soli, non riescono a risolvere (come peraltro già accade in molti distretti con la proficua collaborazione degli ordini locali).

Ci si è, però, accorti (forse in tempo, forse no, e si è cercato di rimediare, bene o male lo vedremo) della estrema pericolosità della norma, contenuta all'articolo 31 del Decreto Legge PNRR, che il CNF aveva sin da subito percepita come un pericoloso vulnus al principio della libertà da vincoli dell'avvocato.

La norma in questione consentiva infatti agli avvocati assunti all'ufficio per il processo la possibilità di esercitare la professione forense senza alcuna incompatibilità.

Il Consiglio Nazionale Forense è quindi intervenuto (delibera del 25 gennaio) richiamando l'attenzione del Ministro Cartabia sulle possibili derive delle nuove disposizioni.

Nella delibera, il CNF esprimeva "profonda preoccupazione" e "significative perplessità sul piano applicativo e sistematico" per l'evidente contrasto delle nuove disposizioni con il regime di incompatibilità tra esercizio della professione forense e lavoro subordinato, ribadendo che il fondamento dell'incompatibilità risiede nel rilievo costituzionale della professione forense, che "non può essere esposta a rischi di conflitti di interesse o condizionamenti all'autonomia ed indipendenza professionali, né a forme di concorrenza sleale, nell'ambito della categoria, tra avvocati salariati e non salariati che insistono sul libero mercato".

Il Ministro che, occorre dirlo, si è sempre dimostrata sensibile alle nostre istanze, nel corso dell'audizione di metà febbraio innanzi la Commissione Giustizia della Camera annunciava l'incompatibilità dell'impegno assunto nell'ufficio per il processo con l'esercizio della professione forense: "Voi sapete – ha detto - che questo impegno è a tempo pieno, ha uno stipendio pieno, e quindi non è compatibile con lo svolgimento della professione forense".

Desta invece più stupore (in positivo) l'approvazione in Consiglio dei Ministri, quasi nell'immediatezza delle parole del Ministro, della modifica normativa che comporta l'introduzione della auspicata incompatibilità. Secondo la nuova disposizione, infatti, l'assunzione all'UPP comporta la sospensione dall'esecizio della attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante dovranno dare pronta comunicazione dell'assunzione al loro Ordine di appartenenza in mancanza della quale non potranno prendere possesso nell'ufficio per il processo.

In altre parole, l'avvocato che ha superato il concorso dovrà scegliere se affrontare la nuova avventura e sospendere l'esercizio della propria attività per due anni (tale è la durata dell'incarico) con inevitabili conseguenze sul proprio futuro professionale che si potranno verificare solo alla ripresa (il praticante potrà invece far valere il periodo presso l'UPP ai fini della pratica).

Si tratta di un cambio di prospettiva di estrema rilevanza posto che, al momento della partecipazione al concorso, tale incompatibilità non era prevista e i cui effetti, sia da un punto di vista normativo (eventuali ricorsi) sia da un punto di vista sostanziale (svuotamento delle sedi di assegnazione a seguito di molteplici rinunce), non sono ancora chiari.

Come per tante altre categorie professionali e di lavoratori, il momento della pandemia per gli avvocati è stato pesante e faticoso e l'ufficio per il processo poteva essere per quelle parti più fragili dell'Avvocatura un'occasione di rilancio e di ritrovata serenità anche economica.

Chiedere all'avvocato di smettere di lavorare per due anni per aiutare il sistema giudiziario, mettendo a rischio il proprio futuro professionale ed il futuro delle persone che ha intorno (famiglia, collaboratori, dipendenti), è pura follia.

L'incompatibilità è un principio sacrosanto che la norma del PNRR nella sua originaria formulazione metteva fortemente e seriamente in pericolo, ma non essersene resi conto in tempo è un errore che non può ricadere solo sulle spalle più deboli dell'Avvocatura.

Occorre quindi trovare dei correttivi all'ufficio per il processo che consentano di rendere efficiente il sistema giudiziario senza sacrificare l'autonomia, l'indipendenza e il futuro dell'Avvocatura che rischia di essere "inglobata" e "sfruttata" per poi essere "abbandonata per strada".

MASCHERINA AGGRAVANTE DI RAPINA

Cass. pen., Sez. II, Sent., n. 1712 (data ud. 03/11/2021) 17/01/2022

Con la sentenza indicata la Cassazione ha affermato la configurabilità della circostanza aggravante relativa al travisamento del volto in caso di rapina commessa indossando la mascherina anti COVID.

Nel ricorso si sosteneva che l'uso della mascherina era stato reso obbligatorio dalla normativa conseguente all'emergenza pandemica da COVID-19 e, dunque, trattandosi di obbligo di legge, non potrebbe essere considerato aggravante del delitto di rapina.

Il Supremo Collegio dopo aver rilevato che il travisamento era comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'autore del fatto, ha concluso che "la presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere".

MASSIME PENALE

a cura Roberto Giordano

FURTO TRATTENERE UNA CARTA DI CREDITO TROVATA

Cass. pen., Sez. II, Sent., (ud. 15/10/2021) 29/11/2021, n. 43887

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che commette il reato di furto chi, dopo aver trovato una carta di credito altrui, non la restituisce immediatamente, trattenendola a sé e impossessandosene.

La Corte ha altresì precisato che l'eventuale successiva condotta di cessione o trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, della carta in questione, configura l'ulteriore reato di ricettazione.

Sul punto, infatti, si è ribadito il principio di diritto secondo cui lo smarrimento di cose come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, proprio perchè conservano chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito e, per tale ragione, l'eventuale indebito impossessamento integra il reato di furto.

FALSE DICHIARAZIONI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA

Cass. pen., Sez. V, Sent., (ud. 28/04/2021) 26/05/2021, n. 20885

Per poter ottenere il reddito di cittadinanza il cittadino è chiamato dalla legge a fornire, mediante autocertificazione, tutta una serie di informazioni e dati che attestino le proprie condizioni di vita e quelle dell'eventuale proprio nucleo familiare.

Cosa succede se si forniscono informazioni o dati errati o non veritieri, anche solo in modo parziale, o se si omettono circostanze e fatti richiesti?

La Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione, chiarendo che non tutte le false attestazioni commesse dal cittadino nella compilazione dell'autocertificazione lo portano a commettere il reato specificatamente previsto dalla normativa in materia di reddito di cittadinanza.

In precedenza, infatti, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che commettesse reato colui il quale, mediante autocertificazione, non dichiarasse il vero oppure omettesse fatti e circostanze richiesti.

Di recente, invece, mutando il suo precedente orientamento, la Suprema Corte ha stabilito che il reato in questione è commesso unicamente quando le false attestazioni consentono al richiedente di ottenere comunque il beneficio in questione, anche se non dovuto: in altre parole, si deve trattare di false attestazioni che modificano sensibilmente la realtà dei fatti.

Quando, invece, il soggetto, per le sue reali e concrete condizioni personali, rientrerebbe comunque fra gli aventi diritto a percepire il sussidio in questione, non commette il reato in questione se, per qualsiasi ragione, autocertifica informazioni o dati falsi, errati o comunque non veritieri. Si tratterebbe, in buona sostanza, di un falso innocuo.

N. 43_ FEBBRAIO 2022 - LaVoceDellAgorà_Layout 1 23/02/2022 17.00 Pagina 4

Registrazione dei provvedimenti giudiziari a costo zero

di Laura Peyra

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la pronuncia in data 14/9/2021 (n. 806/2021) emessa a seguito di appello avverso la sentenza n. 942/19 della Commissione Tributaria Provinciale, promosso dall'Agenzia delle Entrate, ha rigettato l'appello proposto e dichiarato che l'atto in questione (ordinanza del Tribunale di Torino di assegnazione somme a favore dei creditori procedenti) è soggetto a registrazione a debito.

La materia concerne l'imposta di registro su atti giudiziari e nel caso di specie una ordinanza di assegnazione somme a favore di creditori in un procedimento di esecuzione, che la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione trasmetteva all'Ufficio del Registro Atti Giudiziari per gli adempimenti conseguenti, e cioè per la liquidazione dell'imposta di registro a carico solidale delle parti: creditori e debitori. L'imposta di registro può essere anche molto gravosa essendo l'entità della stessa correlata, in parte, all'importo del credito azionato e dunque per i creditori l'onere potrebbe risultare assai pesante e non sempre recuperabile.

L'agenzia delle Entrate emetteva quindi atto di liquidazione verso i coobbligati ai fini dell'imposta di registro e contro tale atto i creditori procedenti proponevano ricorso eccependo l'applicabilità dell'art. 59 D.P.R. n. 131/86 come novellato dall'art. 7 quater C. 42 e 43 D.L. n. 193/2016, secondo cui "si registrano a debito i provvedimenti giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", rilevando, tra l'altro, che nel caso in esame la registrazione a debito era richiesta per non gravare i creditori di un ulteriore importo difficilmente recuperabile.

Le motivazioni poste a fondamento della esemplare decisione in oggetto si basano su principi sui quali vale la pena meditare con attenzione.

Il principio di solidarietà tra le parti processuali, ossia creditore e debitore, nel pagamento del tributo in materia di registrazione di un provvedimento giurisdizionale e ciò in quanto il servizio reso dallo Stato di rendere pubblici e di conservare nel tempo i provvedimenti giurisdizionali va "remunerato" attraverso l'imposta di registro.

Questo principio è costante e consolidato nel tempo, risale alla 1° legge dello Stato Unitario, la n. 585/1862, ed è, poi, sempre stato confermato nelle successive leggi in materia.

Il principio, posto a tutela e nell'interesse dello Stato, trova, però, in determinate condizioni, sempre fissate dal legislatore, una logica mitigazione, come ad esempio le sentenze o altri provvedimenti (ordinanze, decreti ingiuntivi, provvisionali, ecc.) degli organi giurisdizionali, che contengono condanne al risarcimento di un danno prodotto da fatti costituenti reato, come dispone l'art. 59 comma 1° lettera d), del DPR n. 131/986, come modificato dall'art. 7 quater del D.L. n. 193/2016.

Non avrebbe alcuna logica ed anzi sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza della legge se il danneggiato da reato dovesse anche essere gravato dal pagamento dell'imposta di registro.

Il principio della ragionevolezza delle leggi è immanente nell'art. 3 della Costituzione ed è sempre e costantemente stato ribadito dalla Corte Costituzionale nonché dalla miglior dottrina.

Non sussiste contraddizione tra principio di solidarietà tra creditore e debitore (parti di un processo) a favore dello Stato in materia di registrazione di un provvedimento giurisdizionale e la registrazione c.d. "a debito" di un provvedimento giurisdizionale allorché vi sia un risarcimento di danno pecuniario.

L'art. 59, comma 1° lettera d) del DPR n. 131/1986 fa generico riferimento alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e tale relazione va intesa in senso ampio, così da ricomprendere tutti quei fatti che possano astrattamente configurare una ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale.

In altre parole non è necessario il concreto accertamento del fatto-reato, ma anche solo l'astratta configurabilità dello stesso, così come ha confermato anche la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9618/2021, conformemente a consolidata giurisprudenza.

"GALEOTTO FU IL VIDEO...": CONDANNATA CASA DISCOGRAFICA PER AVERE SVELATO RELAZIONE SENTIMENTALE CLANDESTINA

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 25 novembre 2021, n. 36754

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione riguarda la domanda di risarcimento danni formulata da una donna che, a sua insaputa, compare mano nella mano con il suo amante, nelle vie di Napoli nel videoclip di Gigi d'Alessio.

La signora, lamentando che la divulgazione del video e del DVD avevano svelato la relazione clandestina che intratteneva, evidenziava che nessun consenso a divulgare la propria immagine era stato espresso.

La Corte di Cassazione ha confermato il diritto al risarcimento specificando che la divulgazione dell'immagine altrui è abusiva non solo se non c'è il consenso della persona, ma anche quando non sussistono circostanze idonee (notorietà, necessità di giustizia, scopi scientifici, didattici e culturali, ecc.) ad escludere il diritto della riservatezza.

Nel caso in esame, è stata altresì esclusa la sussistenza del consenso tacito poiché, al momento delle riprese, non vi era alcuna "preparazione scenografica" né "un'allocazione di mezzi di ripresa che lasciavano chiaramente individuare il campo delle riprese e la finalità del video".

Irrilevante, infine, il fatto che la donna abbia soffermato per alcuni istanti lo sguardo verso lo strumento di ripresa: tale fatto, secondo i Giudici, altro non denota se non la curiosità verso la telecamera.

RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA FIGLIA ABBANDONATA DAL PADRE

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza 16 dicembre 2021, n. 40335

Con la pronuncia indicata, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema del danno da deprivazione genitoriale con particolare riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento.

Il caso sottoposto all'attenzione dei Giudici di legittimità concerne la domanda di risarcimento danni formulata dalla figlia venticinquenne nei confronti del padre per il totale disinteresse manifestato sin dalla nascita nei di lei confronti e concretizzatosi nel rifiuto ed abbandono della stessa.

La Suprema Corte ha chiarito che, sebbene siano decorsi 25 anni dal fatto, il diritto al risarcimento dei danni non è prescritto perché il totale disinteresse manifestato dal padre costituisce un illecito permanente che attiene alla sfera emotiva e psicologica della persona danneggiata che subisce un pregiudizio nella sua formazione progressiva della personalità.

La Corte ha specificato che l'illecito si consuma giorno per giorno fino a quado non avviene, da parte della vittima, l'elaborazione dell'abbandono e la conseguente indipendenza psicologica in ragione della quale la stessa diviene consapevole di avere subito un torto e ,conseguentemente, realizza di avere diritto al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illecito.

MASSIME CIVILE

AVVOCATI: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SOTTO IL MINIMO LEDE IL DECORO PROFESSIONALE

Cass. Civ. Sez. VI, ord. 26/11/2021 n. 37009

Con la pronuncia indicata la Corte di Cassazione torna sull'argomento della liquidazione dei compensi dell'avvocato, precisando che è erronea nonché lesiva del decoro professionale una liquidazione inferiore ai minimi tariffari. Nel caso di specie erano stati liquidati trecento euro per il primo grado e trecento euro per il secondo grado di giudizio. Inoltre, la Suprema Corte ribadisce che la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.

È ONERE DELL'AUTOMOBILISTA ACCERTARE IL "SALDO PUNTI" DELLA PATENTE

Cass. Civ. Sez. VI, ord. 05/11/2021 n. 32068

È onere dell'automobilista restare aggiornato sui punti della propria patente, senza aspettare che l'amministrazione comunichi le decurtazioni effettuate a seguito delle violazioni del codice della strada. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, precisando che il provvedimento di revisione della patente di guida, conseguente all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano. La comunicazione da parte dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida ha carattere meramente informativo. Il contravventore, infatti, può conoscere subito, dal verbale di accertamento, l'entità dei punti decurtati e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente, e conseguentemente, partecipare ai corsi di recupero dei punti, evitando così il provvedimento di revisione della patente.